

Allegato A alla delibera n. 503/24/CONS

**SINTESI DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA DI CUI ALLA DELIBERA
N. 314/24/CONS E VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ**

La consultazione pubblica concernente le offerte di riferimento di Poste Italiane per i servizi di accesso all'ingrosso per l'anno 2025, indetta con la delibera n. 314/24/CONS, ha visto la partecipazione di Fulmine Group s.r.l. (di seguito "Fulmine"), Integraa Holding s.r.l. (di seguito "Integraa"), Poste Italiane S.p.A. (di seguito "PI"), HUB s.r.l. (di seguito "HUB"), ATOM Delivery s.r.l. (di seguito "ATOM"), KPM s.r.l. (di seguito "KPM") e l'Associazione Assopostale (di seguito "Assopostale").

L'Autorità ha sentito in audizione, su richiesta degli operatori, Fulmine, Integraa, PI, HUB, ATOM e KPM.

Si riportano di seguito le domande sottoposte a consultazione, le osservazioni degli stakeholders intervenuti e le relative valutazioni dell'Autorità.

1. Considerazioni generali svolte dagli operatori in consultazione e in audizione

➤ *Le osservazioni degli operatori*

1. Gli operatori **Integraa, Fulmine, PI ed HUB** svolgono alcune considerazioni preliminari, rese anche in sede di audizione, prima di rispondere puntualmente alle domande formulate dall'Autorità.

2. **Fulmine** sottolinea la necessità di rivedere i criteri di accesso alle offerte *wholesale* in modo da definire con chiarezza l'ambito di applicazione di ciascuna Offerta, cosicché ciascuna tipologia di operatore alternativo possa disporre di un adeguato servizio all'ingrosso in funzione della propria struttura diretta e controllata.

3. **Integraa, HUB e Fulmine** sottolineano la problematica derivante da listini dei servizi all'ingrosso i cui prezzi variano annualmente mentre i relativi contratti con i clienti finali hanno prezzi non modificabili in un orizzonte pluriennale, in quanto scaturiscono da gare di appalto o richieste di offerte della pubblica amministrazione o di aziende private. **Integraa** riterrebbe pertanto appropriato, per i contratti in corso, il mantenimento

delle tariffe *wholesale* vigenti al momento della sottoscrizione del contratto con il cliente finale. In modo analogo, **HUB** propone, per i contratti verso Enti pubblici eventualmente aggiudicati dagli operatori alternativi, prezzi fissi dal momento della presentazione dell'offerta e per tutto il periodo di durata dell'affidamento aggiudicato.

4. **Fulmine**, su un profilo simile, sottolinea l'esigenza di procedere alla "*sincronizzazione/regolazione della validità e della durata delle offerte ai servizi di accesso all'ingrosso con i contratti*" stipulati dall'operatore alternativo con i propri clienti. A dire della Società, tra la firma del contratto di accesso all'ingrosso (tra l'operatore e PI) e la successiva stipula del contratto tra l'operatore alternativo e il cliente mittente (e conseguente erogazione del servizio da parte dell'operatore alternativo al cliente) vi è un periodo di inoperatività forzata che rende difficoltosa la gestione dei rapporti commerciali da parte dell'operatore alternativo e che ostacola l'effettiva replicabilità delle offerte di PI.

➤ *Le valutazioni dell'Autorità*

5. Quanto alla necessità di definire puntualmente criteri per l'accesso ai servizi all'ingrosso, l'Autorità sottolinea di aver recentemente disposto a riguardo attraverso la delibera n. 388/24/CONS ("*Nuovo regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*"): per l'accesso alle Offerte è richiesto il possesso del titolo abilitativo da almeno 12 mesi ed un bilancio approvato; inoltre, con specifico riguardo all'Offerta *ex art. 2, comma 2*, è richiesta la titolarità di una infrastruttura postale fisica atta allo svolgimento del servizio con copertura di almeno una regione.

6. In merito alla problematica relativa a variazioni di prezzo annuali delle offerte *wholesale* in presenza di contratti/gare con validità pluriennale e alla loro sincronizzazione, l'Autorità rileva quanto segue. La variazione dei prezzi delle offerte *wholesale* è dettata dall'incremento dei costi sostenuti dal fornitore del servizio di accesso e segue l'incremento delle tariffe dei servizi *retail* a cui sono collegate (cfr., da ultimo, vedi delibera n. 160/23/CONS per i SU). Di conseguenza, Poste Italiane, al pari di un operatore alternativo che acquista il servizio all'ingrosso, nella formulazione delle offerte commerciali per la fornitura pluriennale di servizi postali nell'ambito di procedure di gara e/o richieste di offerta da parte di enti pubblici ed imprese terrà in considerazione l'aumento dei costi previsto nell'orizzonte temporale in questione, al fine di fissare un prezzo di offerta che non sia causa di perdite nel corso della fornitura qualora risultasse aggiudicataria.

7. La previsione dell'invarianza dei prezzi dei servizi all'ingrosso per l'intera durata contrattuale comporterebbe, pertanto, un onere ingiustificato in capo al fornitore del servizio che sostiene i costi di fornitura, considerato anche che il codice degli appalti detta specifiche previsioni in ordine alla revisione dei prezzi, fissati a valle di procedure di

affidamento, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera.

8. Con riferimento alle criticità rilevate in merito alla replicabilità delle offerte, l'Autorità evidenzia che la delibera n. 171/22/CONS prevede per PI (all'art. 5, comma 6) l'obbligo di non discriminazione nonché di praticare alle proprie funzioni commerciali (nonché società controllate, collegate e controllanti) le medesime condizioni contrattuali.

9. L'Autorità, inoltre, osserva che con il test di replicabilità delle offerte di PI, viene già svolta, ai sensi della delibera n. 236/23/CONS, un'attività di monitoraggio finalizzata *i*) a scoraggiare l'applicazione di condizioni discriminatorie tra l'*incumbent* e le imprese concorrenti che si avvalgono della rete di Servizio Universale e *ii*) a consentire a tali ultime imprese di replicare, in modo remunerativo, le offerte *retail* proposte da PI nel mercato. Tale attività di monitoraggio ha consentito di verificare la replicabilità delle proposte commerciali formulate da Poste Italiane nell'ambito di gare e RdO nel corso dell'anno 2024 e proseguirà nel tempo.

2. Offerta di accesso all'ingrosso di posta indescritta in aree EU2

Domanda 1): Si condividono le valutazioni dell'Autorità sulla Offerta di accesso all'ingrosso di posta indescritta in aree EU2?

➤ *Le osservazioni degli operatori*

10. Hanno risposto alla domanda **HUB, Integraa, PI, Fulmine, Assopostale**.

11. Per quanto riguarda la tematica relativa al “doppio logo”, ossia l'applicazione sull'invio sia del logo dell'operatore alternativo sia del FSU (in luogo dell'attuale specifica con il solo logo del FSU), **Assopostale** evidenzia la necessità, ove si applichino i due loghi, che la gestione di eventuali disservizi e dei relativi reclami sia in capo al FSU, in quanto operatore che effettivamente eroga il servizio. Al contrario, **Poste Italiane** ritiene che una volta implementata la soluzione “doppio logo” sulle buste, la gestione dei reclami sia in capo all'operatore alternativo, acquirente dell'offerta all'ingrosso e, pertanto, al fine di consentire la transizione verso il nuovo processo di gestione, condivide l'opportunità di prevedere un congruo periodo transitorio più ampio di quello proposto allo stato attuale (30 giorni).

12. **HUB** chiede che si monitori affinché l'incremento delle tariffe pianificato per il prodotto all'ingrosso, pari al 7%, si verifichi anche sul relativo prodotto *retail* e ritiene, inoltre, che il differenziale tra il prodotto *wholesale* e quello *retail*, pari al 9%, sia troppo basso. **Integraa** ritiene che le tariffe del prodotto *wholesale* in questione siano eccessive,

anche in virtù del maggior numero di CMP a cui conferire gli invii di corrispondenza ed evidenzia altresì l'opportunità di uniformare le procedure di accettazione della corrispondenza di cui alle Offerte *ex Art. 2*, commi 1 e 2, della delibera n. 171/22/CONS, con particolare riferimento ai CMP a cui conferire la corrispondenza.

13. **Fulmine** ritiene ragionevole l'aumento dei prezzi e chiede che venga esplicitato l'ambito di applicazione dell'Offerta sia attraverso l'aggiornamento delle aree di recapito EU2 sia definendo come termine di decorrenza del contratto la data di prima consegna degli invii presso i centri di accettazione di Poste Italiane.

14. **PI** condivide le valutazioni dell'Autorità espresse nella delibera n. 314/24/CONS, confermando l'incremento, mediamente pari al 7% per ogni scaglione di peso, del prezzo del servizio Posta Time *retail* nonché del prodotto *wholesale* oggetto dell'Offerta. Inoltre, **PI** condivide la valutazione dell'Autorità sui prezzi applicati agli invii non conformi, che corrispondono al listino Posta Time per invii inferiori ai 500.000 pezzi annui.

15. Per quanto riguarda la richiesta di **PI** di applicare la tariffa per invii non conformi nei casi in cui l'acquirente del servizio non abbia richiesto nel contratto il servizio di reso fisico degli invii di corrispondenza mentre sulle buste sono presenti elementi, quali per esempio l'indirizzo del cliente mittente, che consentono l'erogazione del servizio di reso, **HUB** e **Fulmine** la ritengono discriminatoria per gli operatori alternativi, visto che ciò obbligherebbe tutti i loro clienti a modificare la propria grafica apposta sulle buste: l'eventuale presenza dell'indirizzo nel logo dei clienti mittenti, infatti, non costituisce un elemento di confusione per gli addetti alla consegna in quanto le buste degli invii per cui è richiesto il servizio di reso fisico presentano elementi grafici univoci e chiari quali il logo "*reso al mittente*" oppure la dicitura "*in caso di mancato recapito inoltrare a...*" che le contraddistinguono rispetto alle buste degli invii per cui non è stato richiesto il servizio. **HUB** contesta altresì l'applicazione di tale tariffa (invii non conformi) sulla totalità degli invii presenti nella spedizione, anche se tali caratteristiche sono presenti solo su poche buste. **Assopostale** chiede che la documentazione tecnica specifichi puntualmente gli elementi che non devono essere presenti sulle buste affinché gli invii non siano considerati "non conformi".

16. Per quanto riguarda le garanzie contrattuali finalizzate alla riduzione del rischio di credito da parte dell'operatore che offre il servizio di accesso all'ingrosso, si registrano le seguenti posizioni. **HUB** ritiene che le disposizioni attuali siano eccessivamente rigide ed onerose in caso di rinnovo oppure a fronte di incrementi dei volumi gestiti e che i tempi per la presentazione di una nuova garanzia siano troppo brevi. **HUB**, pertanto, propone l'adozione del modello già presente nelle condizioni contrattuali del prodotto rientrante nel servizio universale Posta Massiva, in particolare nella misura relativa agli intermediari che agiscono per conto terzi.

17. Per quanto riguarda le garanzie, **PI** dichiara che gli operatori che accedono alle Offerte all'ingrosso possono fornire una fideiussione oppure, in alternativa, versare una somma corrispondente su un proprio conto corrente vincolato a favore di Poste Italiane.

La quantificazione di queste garanzie viene effettuata in maniera puntuale sul fatturato dichiarato, tramite una modalità di calcolo (“MEA” – Massima Esposizione Attesa) che include variabili tra cui il fatturato annuo ed i termini di pagamento richiesti. **PI** si rende disponibile a consentire agli operatori *wholesale* che accedono alle Offerte di scegliere tra la quantificazione della garanzia “MEA” già in uso oppure quella cd. “a scaglioni”, in vigore per i clienti del prodotto di Posta Massiva che spediscono in nome e per conto di terzi. **PI**, in altre parole, si rende disponibile a consentire, agli operatori che acquistano il servizio *wholesale*, di scegliere tra una delle due modalità previste per i clienti del prodotto di Posta Massiva rientrante nel Servizio Universale.

18. **PI** sostiene la necessità che la Società possa sospendere il servizio qualora le garanzie prestate dall’operatore alternativo non siano adeguate al fatturato dichiarato al momento della sottoscrizione del contratto e, nel frattempo, questo non abbia provveduto nei termini ad adeguarle. A dire della Società, la modalità di quantificazione delle garanzie, unita a tempi di fatturazione trimestrale, possono indurre gli operatori che richiedono il servizio all’ingrosso a dichiarare volumi attesi inferiori a quelli in seguito richiesti, minimizzando la garanzia prestata.

19. **PI** propone pertanto la seguente modalità operativa: se tramite un monitoraggio trimestrale risultano evidenti incrementi anomali dei volumi rispetto a quanto dichiarato dall’operatore alternativo al momento della sottoscrizione del contratto, qualora una certa soglia sia superata, in coerenza con le previsioni prevista per il prodotto di Posta Massiva, **PI** comunica all’operatore alternativo di integrare le garanzie prestate entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora l’operatore alternativo non integri la garanzia entro i termini indicati, **PI** intende chiedere la possibilità di sospendere il servizio, fino all’integrazione della garanzia richiesta.

20. **PI** propone anche, per gli operatori alternativi che hanno pagato regolarmente nell’ultimo anno, che la garanzia aggiuntiva possa essere offerta in due scaglioni di pari importo e con tempistiche dilazionate, oppure che al fatturato oggetto di adeguamento sia applicata una franchigia.

21. **PI** inoltre condivide le valutazioni dell’Autorità sulla possibilità, per gli operatori che accedono al servizio all’ingrosso, di optare per termini di fatturazione e di pagamento più brevi al fine di beneficiare di una riduzione delle garanzie prestate.

➤ *Le valutazioni dell’Autorità*

22. In merito alla tematica relativa al “doppio logo” e cioè all’apposizione anche del logo dell’operatore alternativo sugli invii postali, l’Autorità rileva come l’offerta “*retail minus*” in parola registri volumi marginali e che permangono elementi di incertezza sul processo di transizione verso l’eventuale applicazione del secondo logo sulle buste degli invii postali, con particolare riguardo *inter alia* al soggetto responsabile dei servizi di

assistenza, a tutela degli utenti, in caso di disservizi. L’Autorità, pertanto, data l’attuale evoluzione del mercato, reputa opportuno non attuare la proposta di PI per l’anno 2025, e quindi non modificare le specifiche tecniche riguardanti l’allestimento delle buste e la loro grafica, in quanto i tempi non appaiono maturi e le soluzioni non del tutto convincenti.

23. Pertanto, con riferimento all’Offerta in esame (c.d. *retail minus*), nel modello di accordo, si ritiene opportuno eliminare:

- all’art. 2.2, il seguente periodo: “*Poste si riserva nel corso del rapporto contrattuale di implementare una soluzione in grado di consentire l’apposizione sugli invii anche del logo dell’Operatore. In tal caso sarà cura di Poste comunicare tale integrazione ai sensi del successivo articolo 13 con un preavviso di 30 giorni.*”;
- l’art. 14.3.

24. Quanto alle condizioni economiche dell’Offerta, PI ha pubblicato sul proprio sito i nuovi listini del servizio *Posta Time retail* (Base ed Ora) in vigore dal 6 dicembre 2024, che prevedono, come prospettato in sede di consultazione, un incremento medio del 7% su tutti i porti di peso¹. In particolare, tenuto conto del generale incremento dei costi sostenuti dal fornitore del servizio di accesso, i prezzi del servizio *wholesale* proposti da PI risultano coerenti con il criterio *retail minus* applicato ai prezzi del servizio *Posta Time* di riferimento e lo sconto – pari al 9% del prezzo del servizio *Posta Time* – è pari a quello applicato lo scorso anno, nell’Offerta 2024. In tal senso, confermando l’orientamento espresso in consultazione pubblica, l’Autorità ritiene che i prezzi in esame siano congrui.

25. Analogamente, risultano congrui i prezzi del servizio resi come proposti da PI, ossia pari a quelli praticati nel listino 2024 (cfr. tabella A.2), nonché quelli degli invii non conformi (cfr. tabella A.3), che corrispondono al listino *PostaTime* per invii inferiori ai 500.000 pezzi all’anno, in linea con quanto disposto nella delibera n. 302/23/CONS.

¹ <https://business.poste.it/business/files/1476475544656/approfondimenti-posta-time.pdf>

Tabella A.1) Prezzi per offerta di accesso all'ingrosso alla rete di servizio universale per il recapito della posta indescritta nelle aree EU2 ai sensi della delibera n. 27/22/CONS, a condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle vigenti per i clienti finali, c.d. "retail minus" (oltre Iva)

Offerta di accesso all'ingrosso posta indescritta (<i>retail minus</i>) - zone EU2		
€pz	Base	Ora
grammi (da - a)	Data Certa	Data e Ora Certa
0-20	0,46	0,48
20-50	0,51	0,53
50-100	1,23	1,24
100-250	2,26	2,28
250-350	2,35	2,37
350-1000	3,35	3,37
1000-2000	4,36	4,39

Qualora siano spediti invii con CAP generico e/o destinati ad aree non coperte dal Servizio, sarà applicato un corrispettivo pari a € 0,76 per invio.

Tabella A.2) Prezzi per servizio resi (oltre IVA)

Resi	
€pz	
fino a 500 g	0,20
oltre 500 g - fino a 2000 g	0,34

Nel caso in cui il Cliente richieda il servizio di "consegna a domicilio per i resi" dovrà corrispondere gli importi aggiuntivi riportati nell'apposito allegato oltre al prezzo per il servizio resi al mittente sopra riportato.

Tabella A.3) Prezzi per invii non conformi all'Allegato A (oltre IVA)

€pz	Zone EU
Grammi (da - a)	
fino a 20 g	0,63
oltre 20 g fino a 50 g	1,16
oltre 50 g fino a 100 g	1,49
oltre 100 g fino a 250 g	2,74
oltre 250 g fino a 350 g	2,91
oltre 350 g fino a 1000 g	4,17
oltre 1000 g fino a 2000 g	5,31

26. Per quanto riguarda le osservazioni di Fulmine relativamente alla verifica annuale delle aree EU2 per la posta indescritta e per quella descritta, l'Autorità è consapevole della evoluzione del mercato con specifico riferimento alla copertura effettiva delle reti postali. Per tale ragione, è in fase di ultimazione il procedimento finalizzato ad aggiornare le aree del territorio coperte esclusivamente dalla rete di recapito del FSU (c.d. aree EU2) e quindi non contendibili dagli operatori alternativi (cfr. consultazione pubblica indetta con delibera n. 418/24/CONS) che dispiegherà i suoi effetti anche sui servizi di accesso in esame che saranno offerti da PI nel 2025.

27. Con riferimento alla modalità operativa di fornitura del servizio inerente alla consegna degli invii ai CMP di destinazione, come ampiamente argomentato nell'ambito dei precedenti provvedimenti di approvazione delle Offerte (cfr. delibere nn.

30/23/CONS per le offerte 2023 e 302/23/CONS per le offerte 2024), l’Autorità rileva che la diversa modalità operativa rispetto all’offerta *mix* di aree comporta, da un lato, un aumento marginale dei costi di trasporto, considerato che spesso si tratta di punti che gli operatori già raggiungono con la propria infrastruttura, e, dall’altro, migliori condizioni nei livelli di servizio erogati da PI agli operatori alternativi per quanto riguarda le attività di consegna. Pertanto, si ritiene che le modalità operative di consegna degli invii per gli operatori alternativi non vadano modificate.

28. Per quanto concerne le modalità di quantificazione delle garanzie contrattuali finalizzate alla riduzione del rischio di credito da parte dell’operatore che offre il servizio di accesso all’ingrosso, l’Autorità, tenuto conto che il metodo di quantificazione delle garanzie contrattuali e le modalità del loro aggiornamento sono già definiti nel servizio di Posta Massiva² destinato a livello *retail* ai soggetti c.d. “grandi speditori” (imprese e/o Amministrazioni che inviano fatture, bollette, estratti conto, certificati etc.), ritiene che tali condizioni debbano essere utilizzate anche a livello *wholesale*, nella fornitura dei servizi di accesso in esame, al fine di fornire un quadro certo, trasparente e non discriminatorio al mercato.

29. In particolare, atteso che la richiesta del FSU, sebbene sia comprensibile perché mira a tutelare il proprio credito nei riguardi dell’operatore alternativo, tuttavia, per com’è formulata, potrebbe assumere un carattere di eccessiva onerosità per l’operatore alternativo. Pertanto, si è dell’avviso che possano trovare applicazione, in relazione alla quantificazione delle garanzie di pagamento e delle loro modalità di adeguamento, le condizioni previste per la Posta Massiva (“*Criteri per la determinazione del valore delle fideiussioni richieste ai clienti/intermediari di posta massiva*”), senza discostarsi dai meccanismi ivi previsti.

30. Pertanto, con riferimento all’Offerta in esame (c.d. *retail minus*), nel modello di accordo, si ritiene opportuno:

- dopo l’art. 9.1, concernente le garanzie prestate dall’operatore alternativo, inserire il seguente periodo: “*Le modalità di gestione dei crediti commerciali e le condizioni di pagamento da applicare alla clientela sono formulate in linea con il documento ‘Criteri per la determinazione del valore delle fideiussioni richieste ai clienti/intermediari di posta massiva’ disponibile sul sito web di Poste Italiane*”.

31. Resta ferma la possibilità, da parte di PI, di monitorare l’adeguatezza delle garanzie prestate dagli operatori alternativi su base trimestrale ai fini di un loro adeguamento in caso di significative variazioni dei volumi acquistati. Vista la

² <https://business.poste.it/business/files/1473806216981/postamassiva-criteri-fideiussioni.pdf>

problematica rilevata però, da parte di un operatore, sulle tempistiche di presentazione della nuova garanzia, che risultano eccessivamente serrate (attualmente 20 giorni lavorativi) e non compatibili - talvolta - con i tempi tecnici di rilascio delle fidejussioni da parte degli istituti di credito, Poste Italiane potrebbe valutare in ogni caso l'opportunità di estendere ad almeno a 30 giorni i tempi connessi alla presentazione delle garanzie.

32. L'Autorità conferma la valutazione espressa in consultazione pubblica per quanto riguarda le modifiche proposte nei contratti al fine di rendere più chiaro il perimetro degli invii postali da considerare ai fini dell'eventuale conguaglio/indennizzo da parte di PI (cfr. art. 8.3 del modello di accordo - offerta *retail minus*) e quella di consentire all'operatore che acquista il servizio all'ingrosso una maggiore flessibilità nei tempi di pagamento, prospettando ulteriori scadenze (ad esempio mensile), in aggiunta alla consueta scansione trimestrale (cfr. art. 8.1 del modello di accordo - offerta *retail minus*).

33. Per quanto riguarda, invece, l'applicazione del listino degli invii non conformi al caso in cui l'operatore alternativo non ha richiesto, nel contratto, il servizio di reso fisico che tuttavia PI eventualmente eroga in quanto sulle buste degli invii è presente l'indirizzo del mittente, l'Autorità rileva che il servizio di reso fisico è basato sull'apposizione nelle buste di univoche indicazioni grafiche quali il logo "*reso al mittente*" oppure la dicitura "*in caso di mancato recapito inoltrare a ...*".

34. Pertanto, tenuto conto che tali servizi sono altamente standardizzati e fanno largo uso di elementi informatici nel processo di lavorazione, non si ravvisano ragioni per modificare le modalità di tariffazione in merito a tale caso. Si conferma pertanto l'applicazione del listino per invii non conformi solo ove l'operatore alternativo che accede al servizio all'ingrosso non soddisfa i requisiti tecnici di allestimento delle buste e non nel caso in cui eventuali errori di instradamento del reso risultino ascrivibili al comportamento di PI (ad esempio, a causa di una svista del portalelettere che, impossibilitato a consegnare l'invio al destinatario, procede a re-inviarla al mittente come reso invece di riportare la busta al centro di smistamento per l'appropriata lavorazione). L'Autorità, pertanto, ritiene di non approvare le modifiche proposte da PI in merito all'applicazione della tariffa per gli invii non conformi nel caso in questione (cfr. art. 2.7 del modello di accordo per l'offerta *retail minus*).

35. Pertanto, con riferimento all'Offerta in esame (c.d. *retail minus*), nel modello di accordo, si ritiene opportuno eliminare:

- all'art. 2.7, il periodo: "*Qualora l'Operatore non abbia richiesto il servizio resi ma l'invio presenti elementi atti a richiedere irrualmente la richiesta (ad es. riportando nel blocco indirizzi la richiesta e/o l'indirizzo di restituzione), il servizio di restituzione non sarà espletato e gli invii saranno considerati non conformi ai sensi dell'art. 7.2 con applicazione dei prezzi di cui all'allegato B tabella 3.*".

3. Offerta di accesso all'ingrosso di posta indescritta in un mix di aree di destinazione AM, CP ed EU

Domanda 2): Si condividono le valutazioni dell'Autorità sulla Offerta di accesso all'ingrosso di posta indescritta in un mix di aree di destinazione AM, CP ed EU?

➤ *Le osservazioni degli operatori*

36. Hanno risposto alla domanda **Fulmine, Integraa, PI, HUB, KPM, ATOM e Assopostale**.

37. **PI** condivide le valutazioni dell'Autorità in merito ai listini degli invii conformi, che prevedono un incremento medio del 7% in linea con l'aumento del listino *retail* previsto entro la fine del corrente anno, e ai listini degli invii non conformi e sottosoglia, che non registrano variazioni.

38. **Fulmine** condivide l'aumento dei prezzi proposto, ma ritiene opportuno prevedere prezzi differenti per le aree EU1 e per quelle EU2, al fine di consentire agli operatori alternativi di replicare le offerte di Poste Italiane nonché di evitare eventuali fenomeni di *margin squeeze* o predazione.

39. Sia **PI** sia **Fulmine** ritengono che l'Offerta in parola debba essere disponibile solamente agli operatori alternativi con una propria rete di recapito. **PI** propone di specificare, nelle premesse del contratto, che *“Poste rende disponibile l'offerta di accesso per il recapito della posta indescritta a data e ora certa su base nazionale per un mix di aree eterogenee AM, CP ed EU, agli operatori postali in possesso del titolo abilitativo che gestiscano e dispongano di una rete di recapito”*. Più in generale, **PI** ritiene che siano necessari requisiti minimi di infrastrutturazione per accedere all'Offerta e dichiara che provvederà all'aggiornamento dei contratti con decorrenza 1° gennaio 2025 in conformità a quanto disposto dall'Autorità all'esito del procedimento di revisione della disciplina dei titoli abilitativi. **Fulmine** ritiene che per definire un operatore alternativo infrastrutturato si debba utilizzare quale parametro il valore degli invii gestiti in continuità e direttamente dall'operatore. **Assopostale** ritiene che un operatore postale infrastrutturato possa essere identificato attraverso criteri quali il numero di strutture operative attive e non si possano, invece, includere organizzazioni operanti meramente a livello locale.

40. **Integraa** ritiene che l'incremento dei listini non sia giustificato, che il prezzo per il servizio di reso sia eccessivo e che, in generale, i nuovi listini potrebbero scoraggiare l'acquisto delle offerte all'ingrosso da parte degli operatori alternativi, incentivando questi soggetti ad internalizzare l'attività di recapito.

41. **HUB** ritiene che nel tempo si stia riducendo, a seguito degli aumenti registrati a livello *wholesale* in misura più che proporzionale rispetto a quelli registrati a livello *retail*, il differenziale tra il prodotto *wholesale* e quello *retail*. Secondo **HUB**, l'attuale differenza tra prezzo *wholesale* e prezzo *retail* è troppo bassa, visto che agli operatori è richiesto di suddividere gli invii e trasportarli ai centri logistici di appartenenza, e chiede il ripristino del differenziale di prezzo tra prodotto *wholesale* e quello *retail* presente al momento dell'istituzione del prodotto *wholesale*. Inoltre, **HUB** ritiene che si debbano incrementare anche i listini del prodotto Posta Massiva rientrante nel Servizio Universale e chiede all'Autorità di monitorare le offerte commerciali *retail* di PI quali quella cosiddetta "Posta Contest".

42. **ATOM** e **KPM** ritengono l'aumento proposto non congruo, anche in virtù del fatto che nel corso della precedente Offerta all'ingrosso, più precisamente quella per l'anno 2024, i prezzi sono aumentati in maniera significativa. In particolare, **ATOM** chiede di non approvare l'aumento dei listini proposto, mentre **KPM** propone la riduzione dell'entità dell'aumento proposto, anche in considerazione di aumenti più contenuti dei prodotti rientranti nel Servizio Universale, e l'applicazione dei listini dell'Offerta in parola con cadenza biennale e non annuale.

43. **ATOM** e **KPM** sottolineano inoltre che, in un contesto di calo strutturale dei volumi del mercato della corrispondenza, le soglie per l'applicazione di sconti a volume risultano elevate, e chiedono sia la loro riduzione che l'applicazione della scontistica a tutti i volumi lavorati, non solo agli invii che eccedono la soglia di pertinenza. **Assopostale** ritiene eccessiva la soglia di 4 milioni di pezzi per l'accesso all'Offerta in parola.

44. Per quanto concerne l'applicazione delle tariffe per gli invii non conformi nei casi in cui l'acquirente del servizio non abbia richiesto il servizio di reso fisico degli invii di corrispondenza mentre sulle buste sono presenti elementi quali l'indirizzo del cliente mittente, si registrano le seguenti posizioni. **PI** condivide le valutazioni dell'Autorità mentre **HUB**, **KPM** e **Fulmine**, come già evidenziato nella precedente Offerta, ritengono la proposta discriminatoria per gli operatori alternativi. **HUB**, **KPM** e **Fulmine** ritengono che l'eventuale presenza dell'indirizzo nel logo dei clienti mittenti non possa essere elemento di confusione da parte degli addetti alla consegna e sottolineano che le buste degli invii per cui è richiesto il servizio di reso fisico presentano elementi grafici quali il logo "reso al mittente" oppure "in caso di mancato recapito inoltrare a..." che le contraddistinguono rispetto alle buste degli invii per cui non è stato richiesto il servizio. **HUB** contesta anche che tale penalità sia applicata sulla totalità degli invii presenti nella spedizione, anche se solo poche buste presentano tali caratteristiche. **ATOM** e **KPM** ritengono la modalità di applicazione inadeguata, visto che la tariffa per gli invii non conformi viene applicata ad interi lotti di postalizzazione anche nel caso venga rilevata una difformità in una sola busta. **ATOM** e **KPM**, pertanto, chiedono che la tariffa in questione sia applicata ai soli invii anomali e non all'intero lotto. **KPM**, altresì, chiede di regolamentare l'entità e la modalità del campionamento, di introdurre una franchigia al

di sotto della quale nessuna maggiorazione viene applicata al lotto campionato, e chiede una significativa riduzione delle tariffe per gli invii non conformi.

45. Per quanto riguarda le garanzie contrattuali finalizzate alla riduzione del rischio di credito da parte dell'operatore che offre il servizio di accesso all'ingrosso, si registrano le seguenti posizioni. **HUB**, **ATOM** e **KPM** ritengono che le disposizioni attuali siano eccessivamente rigide ed onerose a fronte di incrementi dei volumi gestiti, ed inoltre a dire di **HUB** i tempi per la presentazione di una nuova garanzia siano troppo ristretti. **HUB**, **ATOM** e **KPM** propongono l'adozione del modello già presente nelle condizioni contrattuali del prodotto rientrante nel servizio universale Posta Massiva. **ATOM** e **KPM** chiedono altresì che vengano rese disponibili modalità di pagamento contestuale oppure anticipato, così da ridurre il rischio credito e le garanzie accessorie da prestare.

46. Per la posizione di **PI** sulle garanzie contrattuali (quantificazione, adeguamento ed eventuale sospensione del servizio) si rimanda a quanto già espresso con riferimento all'Offerta "*retail minus*" (cfr. *supra* capitolo precedente).

47. **PI** inoltre condivide le valutazioni dell'Autorità sulla possibilità, per gli operatori che accedono al servizio all'ingrosso, di optare per termini di fatturazione e di pagamento più brevi al fine di beneficiare di una riduzione delle garanzie prestate.

➤ *Le valutazioni dell'Autorità*

48. In merito alle considerazioni espresse dagli operatori per quanto riguarda la disponibilità dell'Offerta in parola solamente agli operatori alternativi con una propria rete di recapito, si rimanda a quanto espresso nelle valutazioni dell'Autorità in premessa.

49. Per quanto concerne i prezzi dell'Offerta in parola, tenuto conto dell'incremento dei servizi *retail* a data e ora certi, in vigore a partire dal 6 dicembre 2024, la differenza tra i prezzi *retail* e quelli *wholesale* per l'anno 2025 risulta compresa tra il 18 e il 29%, a seconda dello scaglione dei volumi, in linea con quella applicata nell'anno 2024 e nel 2023.

50. Tale struttura dei prezzi risulta, peraltro, coerente con quella proposta con riferimento al servizio di accesso per il recapito di posta indescritta nelle aree EU2 (di cui all'art. 2, comma 1, della delibera n. 171/22/CONS) (cfr. *supra* cap. 2).

51. Pertanto, l'Autorità – alla luce dei contributi prospettati dagli operatori e confermando l'orientamento espresso in consultazione pubblica – ritiene congruo il listino proposto per i servizi principali dell'offerta (tabella B.1).

52. Analogamente, confermando l'orientamento espresso in consultazione pubblica,

l’Autorità ritiene congrui i prezzi del servizio resi come proposti da Poste Italiane, ossia pari a quelli praticati nel listino 2024 (cfr. tabella B.2).

53. Per quanto attiene ai prezzi del servizio nel caso del mancato raggiungimento della soglia minima di 4.000.000 di pezzi/annui (invii cd. “sottosoglia”) e a quelli per invii non conformi, l’Autorità conferma, alla luce della consultazione pubblica, la congruità dei listini proposti da Poste Italiane (pari a quelli praticati nel 2024, senza modifiche) e la validità annuale di tali listini, senza prevedere aggiornamenti automatici qualora i corrispondenti prezzi dei prodotti postali rientranti nel Servizio Universale registrassero, nel corso dell’anno, una variazione (cfr. tabelle B.3 e B.4), in modo da garantire al mercato prezzi certi per un adeguato arco temporale di riferimento. In particolare, appare opportuno assicurare prezzi certi e stabili almeno nell’anno solare cosicché gli operatori alternativi possano svolgere le proprie valutazioni finanziarie ai fini della rivendita del servizio postale alla propria clientela.

54. Pertanto, con riferimento all’Offerta in esame (c.d. *mix di aree*), nella scheda operatore “Allegato B”, si ritiene opportuno eliminare:

- nel titolo della tabella 3) il periodo: *“Il corrispettivo fa riferimento, come stabilito dalla Delibera 302/23/CONS al listino della Posta massiva non omologata. Si riporta di seguito il listino vigente alla data del presente documento, ferma restando l’applicazione del listino pro tempore vigente sulla base delle Delibere AGCom.”*;
- nel titolo della tabella 4) il periodo: *“Il corrispettivo fa riferimento, come stabilito dalla Delibera 302/23/CONS al listino della Posta massiva omologata. Si riporta di seguito il listino vigente alla data del presente documento, ferma restando l’applicazione del listino pro tempore vigente sulla base delle Delibere AGCom.”*.

Tabella B.1) Prezzi (oltre IVA) per Servizio di accesso all’ingrosso alla rete di posta indescritta (Servizio di recapito per Operatori)

Listino Accesso	volumi mln pz		
	da 4	fino a 25	
€pz	Prezzi oltre IVA		
grammi (da - a)	AM	CP	EU
0-20	0,24	0,33	0,41
20-50	0,32	0,36	0,46
50-100	1,03	1,04	1,13
100-250	1,93	2,01	2,09
250-350	2,02	2,10	2,19
350-1000	2,92	3,06	3,11
1000-2000	3,81	3,87	4,06

Listino Accesso	volumi mln pz	da 25	fino a 55
€pz	Prezzi oltre IVA		
grammi (da - a)	AM	CP	EU
0-20	0,21	0,29	0,39
20-50	0,28	0,33	0,44
50-100	0,90	0,92	1,06
100-250	1,71	1,81	1,97
250-350	1,80	1,89	2,06
350-1000	2,58	2,74	2,92
1000-2000	3,37	3,47	3,80

Listino Accesso	volumi mln pz	oltre 55	
€pz	Prezzi oltre IVA		
grammi (da - a)	AM	CP	EU
0-20	0,20	0,28	0,38
20-50	0,27	0,32	0,43
50-100	0,86	0,87	1,04
100-250	1,63	1,69	1,90
250-350	1,72	1,77	1,98
350-1000	2,47	2,58	2,83
1000-2000	3,23	3,28	3,68

Tabella B.2) Prezzi per servizio resi (oltre IVA)

	Resi	
	€pz	
fino a 500 g	0,20	
oltre 500 g - fino a 2000 g	0,34	

Tabella B.3) Prezzi per invii non conformi all'Allegato A, (oltre IVA) di cui all'art. 8.4.

€pz	Prezzi oltre IVA		
grammi (da - a)	AM	CP	EU
0-20	0,35	0,51	0,63
20-50	0,60	0,88	1,16
50-100	1,37	1,42	1,49
100-250	2,63	2,69	2,74
250-350	2,79	2,86	2,91
350-1000	4,06	4,11	4,17
1000-2000	5,20	5,25	5,31

Tabella B.4) Prezzi per invii inferiori a 4.000.000 invii annui, o non conformi al *mix* di distribuzione (oltre IVA) di cui all'art. 8.4.

€pz grammi (da - a)	Prezzi oltre IVA		
	AM	CP	EU
0-20	0,32	0,49	0,61
20-50	0,58	0,86	1,14
50-100	1,32	1,37	1,42
100-250	2,51	2,57	2,63
250-350	2,69	2,74	2,79
350-1000	3,83	3,88	3,94
1000-2000	4,97	5,02	5,08

55. Per quanto concerne le soglie minime di accesso e l'articolazione in scaglioni con prezzi decrescenti all'aumentare delle quantità inviate, l'Autorità osserva che tali caratteristiche sono state individuate con la delibera n. 171/22/CONS, alla luce degli obblighi *antitrust* vigenti in capo a PI. In tal senso, l'Autorità ritiene appropriata la strutturazione attuale dell'Offerta, così come individuata nella regolamentazione che ha introdotto l'obbligo di fornire servizi di accesso.

56. Per quanto riguarda l'applicazione delle tariffe per gli invii non conformi nel caso in cui l'acquirente non abbia richiesto il servizio di reso fisico ma sulla busta sia presente l'indirizzo del cliente mittente (cfr. art. 2.6 del modello di accordo – Offerta “*mix* di aree”), si rimanda alle considerazioni espresse in relazione all'Offerta “*retail minus*” (cfr. *supra* cap. 2), fermo restando che tra gli allegati tecnici dell'Offerta è già presente una procedura operativa che definisce la modalità di campionamento e l'omologazione degli invii postali.

57. Pertanto, con riferimento all'Offerta in esame (c.d. *mix di aree*), nel modello di accordo, si ritiene opportuno eliminare:

- all'art. 2.6, il periodo: “*Qualora tuttavia l'invio presenti elementi atti a richiedere irritualmente la richiesta (ad es. riportando nel blocco indirizzi la richiesta e/o l'indirizzo di restituzione), il servizio di restituzione non sarà espletato e gli invii saranno considerati non conformi ai sensi dell'art. 7.1 lett. d) con applicazione dei prezzi di cui all'allegato B tabella 3.*”.

58. Per quanto riguarda l'applicazione delle garanzie contrattuali volte a minimizzare il rischio credito, alle modifiche proposte da PI nei contratti per chiarire il perimetro degli invii postali da considerare ai fini dell'eventuale conguaglio/indennizzo da parte di PI (cfr. art. 8.3 del modello di accordo – Offerta “*mix* di aree”) nonché di consentire all'operatore che acquista il servizio all'ingrosso una maggiore flessibilità nei tempi di pagamento, prospettando ulteriori scadenze (ad esempio mensile), in aggiunta alla consueta scansione trimestrale (cfr. art. 8.1 del modello di accordo – Offerta “*mix* di

aree”), si rimanda alle considerazioni espresse in relazione all’Offerta “*retail minus*” (cfr. *supra* cap. 2).

59. In particolare, con riguardo all’applicazione delle garanzie contrattuali volte a minimizzare il rischio credito, come sopra esposto, risulta opportuno utilizzare a livello *wholesale* il metodo di quantificazione delle garanzie contrattuali e le modalità del loro aggiornamento già definiti a livello *retail* per i soggetti c.d. “grandi speditori”, al fine di fornire un quadro certo, trasparente e non discriminatorio al mercato.

60. Pertanto, con riferimento all’Offerta in esame (c.d. *mix di aree*), nel modello di accordo, si ritiene opportuno:

- dopo l’art. 9.1, concernente le garanzie prestate dall’operatore alternativo, inserire il seguente periodo: “*Le modalità di gestione dei crediti commerciali e le condizioni di pagamento da applicare alla clientela sono formulate in linea con il documento ‘Criteri per la determinazione del valore delle fideiussioni richieste ai clienti/intermediari di posta massiva’ disponibile sul sito web di Poste Italiane*”.

4. Offerta di accesso all’ingrosso di posta descritta e indescritta in aree EU2 a condizioni tecniche equivalenti ai servizi universali di invii multipli

Domanda 3): Si condividono le osservazioni dell’Autorità sulla Offerta di accesso all’ingrosso di posta descritta e indescritta in aree EU2 a condizioni tecniche equivalenti ai servizi universali di invii multipli?

➤ Le osservazioni degli operatori

61. Hanno risposto alla domanda **Fulmine, Assopostale e PI**.

62. **Fulmine** ritiene auspicabile un ampliamento dell’offerta anche alle altre direttrici di destinazione (AM/CP/EU1) così da adattarla alle caratteristiche dei c.d. “consolidatori” e propone il superamento della soglia di 1 milione di invii/anno al fine di favorire l’uso di tale servizio di accesso da parte degli operatori alternativi più piccoli.

63. **Assopostale** propone, al fine di incentivare l’uso dell’Offerta in parola, di rimuovere il vincolo tecnico rappresentato dalle configurazioni Intrabacino ed Extrabacino, e di includere nell’Offerta anche il prodotto rientrante nel Servizio Universale degli Atti giudiziari.

64. **PI** prende atto dell'orientamento dell'Autorità sul non prevedere un aggiornamento automatico dei prezzi *wholesale* alle tariffe *pro tempore* vigenti dei prodotti postali rientranti nel Servizio Universale di riferimento (Posta Massiva e Posta Raccomandata Smart), mentre per le modifiche contrattuali relative all'adeguamento delle garanzie rimanda a quanto già prospettato con riferimento alle precedenti Offerte.

65. **PI** rappresenta la necessità di rivedere alcuni prezzi applicabili, in sede di conguaglio, agli invii degli operatori alternativi che non raggiungono la soglia minima annua di 1 milione per accedere all'Offerta. I prezzi riportati nel contratto che si applicano agli invii sottosoglia fanno riferimento, per la posta indescritta, ai prezzi della Posta Massiva Omologata. Secondo **PI**, ciò potrebbe incentivare comportamenti distorsivi da parte di quanti potrebbero accedere all'Offerta *wholesale* per la posta indescritta non omologata esclusivamente al fine di beneficiare, in fase di conguaglio, del prezzo della Posta Massiva Omologata. Pertanto, **PI** chiede che, qualora le spedizioni effettuate siano inferiori a 1 milione di pezzi/anno, il conguaglio sia calcolato sulla base delle tariffe della Posta Massiva Omologata o Non Omologata, sulla base dell'offerta effettivamente fruita.

➤ ***Le valutazioni dell'Autorità***

66. Con riferimento ai prezzi dell'Offerta in parola, l'Autorità – alla luce dei contributi prospettati dagli operatori e confermando l'orientamento espresso in consultazione pubblica – considera congrui i listini proposti da **PI** per l'anno 2025, che non registrano modifiche rispetto all'Offerta 2024 (vedi Tabelle C.1, C.2, C.3 e C.4) e conferma la loro validità annuale, senza prevedere eventuali aggiornamenti automatici alle tariffe di riferimento *pro tempore* vigenti, in modo da garantire al mercato prezzi certi per un adeguato arco temporale di riferimento.

67. Pertanto, con riferimento all'Offerta in esame (c.d. *posta descritta e indescritta*), nella scheda operatore "Allegato B", si ritiene opportuno eliminare:

- nel titolo della tabella 1) il periodo: "*Il corrispettivo fa riferimento, come stabilito dalla Delibera 302/23/CONS al listino della Posta massiva non omologata. Si riporta di seguito il listino vigente alla data del presente documento, ferma restando l'applicazione del listino pro tempore vigente sulla base delle Delibere AGCom.*";
- nel titolo della tabella 2) il periodo: "*I prezzi, come stabilito dalla Delibera 302/23/CONS sono calcolati a partire dai prezzi del servizio universale di Posta raccomandata Smart. Il listino di seguito riportato è basato sulle tariffe del servizio universale attualmente vigenti, e sarà soggetto ad adeguamento sulla base delle successive delibere dell'AGCom in materia di prezzi dei servizi postali universali.*".

Tabella C.1) Prezzi (oltre IVA) per Servizio di accesso all'ingrosso alla rete di posta indescritta (Servizio di recapito per Operatori Posta Massiva).

Listino Accesso Posta Indescritta				
€pz				
grammi (da - a)	Intrabacino omologato	Extrabacino omologato	Intrabacino non omologato	Extrabacino non omologato
0-20	0,43	0,48	0,45	0,49
20-50	0,85	0,89	0,86	0,90
50-100	1,06	1,11	1,12	1,16
100-250	2,01	2,05	2,09	2,13
250-350	2,13	2,17	2,23	2,27
350-1000	3,03	3,07	3,21	3,25
1000-2000	3,91	3,96	4,09	4,13

Tabella C.2) Prezzi (oltre IVA) per Servizio di accesso all'ingrosso alla rete di posta descritta (Servizio di recapito per Operatori Posta Raccomandata Smart).

Listino Accesso Posta Descritta		
€pz		
grammi (da - a)	Intrabacino	Extrabacino
0-20	2,77	2,94
20-50	3,31	3,47
50-100	3,67	3,83
100-250	4,06	4,23
250-350	4,38	4,54
350-1000	5,08	5,25
1000-2000	5,93	6,09

Tabella C.3) Prezzi per servizi opzionali per Servizio di accesso all'ingrosso alla rete di posta indescritta (oltre IVA)

Qui e ora + Resi Report	
€pz	
	0,019

Tabella C.4) Prezzi per servizi opzionali per Servizio di accesso all'ingrosso alla rete di posta descritta (oltre IVA)

Attestazione di consegna	
€pz	
	0,62
Contrassegno	
€pz	
	2,34

68. Per quanto concerne le garanzie contrattuali nonché la richiesta, avanzata da due operatori, di apportare modifiche alla struttura dell'Offerta in parola, si rimanda a quanto già espresso con riferimento alle offerte "retail minus" e "mix di aree" (cfr. capp. 2 e 3).

69. Pertanto, con riferimento all’Offerta in esame (c.d. *posta descritta e indescritta*), nel modello di accordo, si ritiene opportuno:

- dopo l’art. 9.1, concernente le garanzie prestate dall’operatore alternativo, inserire il periodo: *“Le modalità di gestione dei crediti commerciali e le condizioni di pagamento da applicare alla clientela sono formulate in linea con il documento ‘Criteri per la determinazione del valore delle fidejussioni richieste ai clienti/intermediari di posta massiva’ disponibile sul sito web di Poste Italiane”*.

70. Con riferimento ai prezzi da applicare nel caso di invii c.d. “sottosoglia”, l’Autorità ritiene congruo che il conguaglio, nel caso della posta indescritta, sia calcolato – come proposto da PI – applicando le tariffe della Posta Massiva Omologata oppure le tariffe della Posta Massiva Non Omologata, sulla base del servizio effettivamente fruito. Diversamente, un operatore alternativo che acquisisce il servizio in parola avrebbe, in linea teorica, la possibilità di inviare la posta indescritta non omologata beneficiando, in caso di conguaglio ove non raggiunga la soglia minima di invii, del listino, più vantaggioso, della Posta Massiva Omologata. Sempre nel caso di invii c.d. sottosoglia, resta ferma l’applicazione, per la posta descritta, delle tariffe del prodotto Raccomandata Smart, ai sensi della delibera n. 302/23/CONS.

71. Pertanto, con riferimento all’Offerta in esame (c.d. *posta descritta e indescritta*), nel modello di accordo, si ritiene opportuno formulare:

- l’art. 8.6, lett. a) come segue: *“al termine di ciascun anno di validità contrattuale e/o al venir meno dell’Accordo per qualsivoglia ragione, ivi inclusi i casi di risoluzione e recesso, ove le spedizioni effettuate dall’Operatore risultino inferiori al quantitativo annuo di 1 milione (complessivi tra invii di posta descritta ed indescritta). Il conguaglio sarà calcolato sulla base delle vigenti tariffe - oltre IVA - disponibili sul sito dei prodotti universali di riferimento, rispettivamente Posta Massiva Omologata o non Omologata, sulla base dell’offerta wholesale effettivamente fruita dall’Operatore, e raccomandata Smart. Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dall’emissione della fattura con la modalità indicata nell’allegato B);”*.

72. Ai sensi della delibera sopracitata, non varia altresì l’applicazione delle tariffe in caso di invii non conformi, con l’applicazione dei listini Posta 4 Pro e Raccomandata Pro, rispettivamente nei casi di invii di posta indescritta e descritta.

5. Offerta di accesso fisico agli Uffici Postali per la giacenza della posta raccomandata inesitata

Domanda 4): Si condividono le valutazioni dell’Autorità sulla Offerta di accesso fisico agli Uffici Postali per la giacenza della posta raccomandata inesitata?

➤ *Le osservazioni degli operatori*

73. Hanno risposto alla domanda **Assopostale**, **Fulmine** e **PI**.

74. Per quanto riguarda le tariffe relative all’offerta di accesso agli Uffici Postali per la giacenza della posta raccomandata inesitata, **Fulmine** ritiene il prezzo proposto da **PI** troppo elevato. La Società evidenzia che i punti di giacenza proposti non dovrebbero essere solamente ubicati nelle aree EU2 che, per definizione, sono servite solamente da **PI**.

75. **Fulmine** chiede altresì di aggiornare le Linee Guida per gli appalti relativi ai servizi postali emanate da AGCOM ed ANAC, al fine di considerare modalità alternative al posto dei punti di giacenza come requisito di partecipazione e/o esecuzione nelle gare pubbliche. **Assopostale** auspica che si instauri un rapporto di maggiore flessibilità da parte del fornitore del servizio.

76. **PI**, come per le precedenti Offerte, chiede l’attuazione delle proposte finalizzate a minimizzare il rischio credito derivante dalla mancata integrazione delle garanzie prestate da parte degli operatori che richiedono il servizio di accesso all’ingrosso.

➤ *Le valutazioni dell’Autorità*

77. Per quanto riguarda il listino relativo all’Offerta in parola, l’Autorità rappresenta che i prezzi non sono stati modificati rispetto a quelli approvati nel corso dell’anno 2024 tramite delibera n. 302/23/CONS e non rileva significative variazioni nelle relative condizioni di fornitura del servizio.

78. Pertanto, l’Autorità ritiene congruo approvare, anche per il 2025, il prezzo fissato nella misura di 0,95 euro con *pre-advising* e 1,05 euro senza *pre-advising*.

79. Quanto alla osservazione effettuata da parte di **Fulmine** sulla presenza dei punti di giacenza soltanto nelle aree EU2, l’Autorità rileva che gli Uffici postali presenti nella lista risultano essere distribuiti sul territorio nazionale, non solo nelle aree EU2. Infine, per quanto riguarda la richiesta di aggiornare le Linee Guide per gli appalti relativi ai servizi postali emanate da AGCOM ed ANAC, l’Autorità ritiene l’argomento meritevole di un

approfondimento da condurre in altra sede, visto che ciò esula dallo scopo del presente provvedimento.

80. Per quanto concerne le garanzie contrattuali, infine, si rimanda a quanto già espresso in relazione alle altre Offerte all'ingrosso (cfr. *supra* cap. 2).

81. Pertanto, con riferimento all'Offerta in esame, nel modello di accordo, si ritiene opportuno:

- dopo l'art. 7.1, concernente le garanzie prestate dall'operatore alternativo, inserire il periodo: *“Le modalità di gestione dei crediti commerciali e le condizioni di pagamento da applicare alla clientela sono formulate in linea con il documento ‘Criteri per la determinazione del valore delle fidejussioni richieste ai clienti/intermediari di posta massiva’ disponibile sul sito web di Poste Italiane”*.